

**BANCA PRIVATA LEASING S.p.A.**

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Privata Leasing
Sede legale e Direzione: Via P. Castaldi da Feltre 1/a - 42122 Reggio Emilia
Capitale sociale euro 62.000.000 - Cod. Fisc. 01307450351 - P.IVA 02944280359
Rappresentante del Gruppo IVA BPL - Iscrizione REA CCIAA Reggio Emilia n. 175539
Tel. +390522355711 - Fax +390522355751 - E-mail: info@bancaprivataleasing.it - ABI 3417
Gruppo Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

**FOGLIO INFORMATIVO
PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI UNITA' DA DIPORTO**

NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI
(D.LGS 385 DEL 01/09/1993 e successivi aggiornamenti)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA PRIVATA LEASING S.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale: Via P. Castaldi da Feltre 1/A - 42122 Reggio Emilia
Tel. 0522/355711 - Fax 0522/355751 - www.bancaprivataleasing.it - E-mail: info@bancaprivataleasing.it
Cod. Fisc. 01307450351 / Partita IVA 02944280359 / iscrizione REA CCIAA Reggio Emilia 175539 - Codice ABI 3417

In caso di offerta "Fuori Sede" compilare i riferimenti del soggetto che entra in contatto con il cliente:

Soggetto: _____ Società: _____ Qualifica: _____

Indirizzo: _____ Numero di telefono: _____ e-mail: _____



Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia del presente documento dal soggetto sopra indicato:

Nome del Cliente: _____ Data e Firma del Cliente _____

La Banca non commercializza questo prodotto attraverso tecniche di comunicazione a distanza.

SEZIONE I - Caratteristiche e rischi tipici della locazione finanziaria

Per locazione finanziaria si intende ciò che l'art. 1, comma 136 della legge 4 agosto 2017 n. 124 definisce come "il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo.". Fornitore ed Utilizzatore possono anche coincidere (c.d. lease-back).

La funzione economica dell'operazione è, quindi, di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, il Concedente mette a disposizione del cliente il bene da questi richiesto. Al momento della stipula del contratto può essere chiesto all'Utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo, mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato.

L'Utilizzatore è tenuto per legge ad assicurare il bene per la responsabilità civile per i danni eventualmente arrecati a terzi dalla sua circolazione.

In tal senso si obbliga ad assicurare e a mantenere costantemente assicurato, a sue spese, il Bene, nonché le pertinenze, gli accessori e le parti separabili dello stesso, dal momento in cui il Bene gli sia consegnato dal Fornitore fino al trasferimento della proprietà dello stesso in suo favore ovvero, in difetto, fino al momento della riconsegna del Bene al Concedente. Le relative polizze dovranno essere contratte dall'Utilizzatore prima della consegna del Bene in suo favore, e dovranno previamente essere approvate dal Concedente sia per quanto riguarda i massimali (iniziale e successivi adeguamenti), sia per la scelta della Compagnia assicuratrice, senza che ciò limiti in alcun modo le responsabilità dell'Utilizzatore. Una copia dei relativi contratti dovrà essere consegnata al Concedente prima del o, al più tardi, al momento della consegna del Bene all'Utilizzatore.

Ciascuna delle polizze predette dovrà dare espressamente atto che la proprietà del Bene è del Concedente e che quest'ultimo è coassicurato (assicurato aggiunto) per il suo interesse. Ogni polizza, inoltre, dovrà contenere apposita clausola di vincolo a favore del Concedente, in forza della quale derivino in capo alle Compagnie assicuratrici tra tutti gli obblighi previsti dal contratto di locazione finanziaria a titolo esemplificativo: di riconoscere detto vincolo come l'unico ad esse dichiarato e da esse riconosciuto al momento della sua apposizione ed a mantenerlo invariato, anche sulle polizze o appendici che dovessero sostituire o modificare quella stipulata; di consentire al Concedente, ove lo voglia, di pagare i premi non corrisposti dall'Utilizzatore; di mantenere per tutta la durata della locazione finanziaria il valore assicurato originario e non modificarlo senza il consenso scritto del Concedente.

Qualora l'Utilizzatore ometta di provvedere per qualsiasi motivo al pagamento dei premi assicurativi alla loro scadenza, il Concedente avrà la facoltà di provvedere direttamente al loro pagamento. Nel caso in cui, peraltro, l'Utilizzatore non provveda al rinnovo delle polizze, il Concedente avrà facoltà di provvedere direttamente alle coperture assicurative presso una Compagnia di propria scelta, per conto ed a spese dell'Utilizzatore e con diritto di rivalsa sul medesimo. Anche in questa ipotesi, per il caso di ritardo nel rimborso dei premi corrisposti dal Concedente, troveranno applicazione, gli interessi moratori predetti.

I rischi tipici dell'operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del cliente, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria.

Sul piano contrattuale il cliente-utilizzatore, da un lato, si assume l'obbligo del pagamento del corrispettivo periodico, anche in presenza di contestazioni purché esse non riguardino il comportamento del Concedente, nonché l'obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall'altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi (palesi ed occulti, originari e sopravvenuti) e/o i difetti di funzionamento, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l'obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell'assunzione di tali rischi, il cliente-utilizzatore può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.

Sul piano economico-finanziario, poiché l'operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell'investimento dell'Utilizzatore, il cliente nella locazione finanziaria si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l'impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del contratto i canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato.

Nei casi in cui l'ammontare dei canoni periodici sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall'Euro, il cliente si assume il rischio di cambio connesso. Analogamente, qualora abbia optato per l'indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l'Euribor), si assume il rischio che detti canoni possano aumentare in relazione all'andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un'operazione a canoni fissi costanti per l'intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

SEZIONE II - Condizioni economiche del servizio e dell'operazione

Il **corrispettivo della locazione finanziaria** è espresso in canoni, il cui ammontare è funzione – fra gli altri – della struttura dell'operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, quota eventualmente versata alla stipula, durata della locazione, prezzo dell'opzione finale, periodicità dei pagamenti, del grado di rischio, di onerosità e complessità dell'operazione. Il parametro di riferimento individuato dalla Banca d'Italia per misurare l'onerosità di questo flusso di pagamenti è il “**tasso leasing dell'operazione**”, definito come: “il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi”. Il tasso di attualizzazione è calcolato come tasso periodale espresso in termini di Tasso Nominale Annuo, sviluppato con la stessa periodicità dei canoni sulla base di un anno composto di periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti uguali tra di loro, avendo convenzionalmente assunto come origine dei tempi per l'attualizzazione dei flussi la data di decorrenza del contratto (“data di inizio”).

Nella tabella sottostante è riportato il **tasso leasing** massimo praticato al variare del costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria.

Costo del bene locato	Tutti gli importi
Tasso massimo praticato nominale annuo	11,75

Il “**tasso leasing**” concretamente praticato al cliente per la specifica operazione, evidentemente funzione fra l'altro del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell'operazione stessa, viene espressamente indicato in contratto.

I “**tassi effettivi globali medi**” (TEGM) delle operazioni rilevati ai sensi dell'art.2 della legge n.108/96 e pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sono pubblicizzati sia attraverso affissione presso i locali aperti al pubblico, sia nello specifico allegato al presente foglio informativo (All.A), nonché consultabili sul sito web della Banca. Si precisa che, trattandosi di tassi globali medi rilevati sul sistema, il tasso effettivo globale praticato sulla singola operazione potrà anche essere superiore a quello pubblicato, ma non potrà in alcun caso essere superiore ai tassi soglia (determinati ai sensi della legge 108/96 in misura pari al minore tra il “TEGM x 1,25 + 4%” e il “TEGM + 8%”).

Parametri e criteri di indicizzazione

Nelle operazioni a tasso variabile indicizzate a un parametro di riferimento il corrispettivo può variare in connessione con l'andamento del parametro stesso. L'adeguamento al parametro prescelto può comportare per il cliente variazioni positive o negative. Quale parametro di indicizzazione per la determinazione del costo del denaro viene assunto il maggiore tra l'Euribor 3 mesi 365, come rilevato a cura delle autorità competenti, pubblicato sul quotidiano economico "Il Sole 24 Ore" (ovvero, ove non pubblicato, come determinato e pubblicato da www.emmi-benchmarks.eu), arrotondato allo 0,10% superiore e lo 0 (zero), salvo diversa richiesta del cliente approvata da Banca Privata Leasing. Si assumono i valori del parametro predetto pubblicati sul quotidiano economico "Il Sole 24 Ore" il venerdì di ogni settimana (ovvero, ove non pubblicato, come determinato e pubblicato da www.emmi-benchmarks.eu) e si determinerà il tasso medio ponderato (Tp) nel periodo di competenza finanziaria di ciascun canone.

Il Concedente conterrà la misura della variazione del canone sulla base della seguente formula:

$$\text{Var} = \frac{\text{CR} \times (\text{Tp} - \text{Tr}) \times g}{36500}$$

dove:

- Var è la misura della variazione del canone n-esimo
- CR è pari al capitale residuo risultante dopo la scadenza del canone "n-1" (se "n-1" è uguale a zero, si deve intendere il canone alla firma)
- Tp è il valore del tasso medio ponderato precedentemente descritto
- Tr è il tasso di riferimento concordato fra l'Utilizzatore e il Concedente
- g è il numero di giorni di competenza del canone n-esimo.

Le "date di revisione" vengono fissate allo scadere di ogni trimestre solare, salvo diverso accordo tra le parti, nonché alla data di scadenza del contratto.

Gli adeguamenti verranno di norma fatturati entro 30 giorni da ogni "data di revisione". Il Concedente si riserva la facoltà di non dare luogo all'emissione di addebiti o accrediti per importi inferiori ad euro 50,00.

Altri oneri dell'operazione

- Assicurazione del Bene che dovrà coprire i seguenti rischi:

(i) all risks per tutti i rischi della navigazione, e/o giacenza in porto e/o rimessaggio, incluso il rischio guerra, alle più ampie condizioni di mercato, anche per i periodi di sosta per il valore di mercato dell'unità e comunque per un valore stimato non inferiore al prezzo corrisposto dal Concedente al Fornitore per il suo acquisto;

(ii) i rischi a favore del personale navigante abitualmente o occasionalmente addetto al servizio di navigazione per le somme previste dai contratti collettivi applicabili;

(iii) la responsabilità civile verso terzi per danni a persone, inclusi trasportati, equipaggio, personale di navigazione, cose e animali per massimale unico non inferiore a Euro 5.165.000,00 con estensione della polizza anche nei confronti del Concedente, quale proprietario del Bene;

(iv) la responsabilità per i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di noleggio, comprensiva anche del rischio infortuni esteso in favore del noleggiatore e dei passeggeri ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 18.07.2005, n. 171

- **Tasso per il calcolo del canone di prelocazione:** viene assunto il maggiore tra l'Euribor 3 mesi 365 arrotondato allo 0,10% superiore tempo per tempo in vigore e lo 0 (zero) maggiorati di 5 punti percentuali
- **Tasso di riferimento per attualizzazione:** Euribor 3 mesi 365 in vigore alla data di stipula del contratto, salvo diverso accordo tra le parti
- **Tasso d'interesse di mora:** viene assunto il maggiore tra l'Euribor 3 mesi 365 arrotondato allo 0,10% superiore tempo per tempo in vigore al momento dell'inadempimento e lo 0 (zero) maggiorati di 5 punti percentuali

Commissioni massime applicabili per operazione e servizi (importi al netto di IVA se e nella misura dovuta)

Spese apertura e perfezionamento contratto oltre i puri costi sostenuti	3,0% del valore del bene con un minimo di Euro 1.000
Spese istruttoria per contratto non perfezionato	Euro 1.000
Supplemento contratti agevolati oltre i puri costi sostenuti	Euro 1.000
Supplemento per contratti con importazione	Euro 1.500
Supplemento per contratti con più fornitori (per fornitore oltre il primo)	Euro 300
Spese incasso ed effetti (per ogni canone e per ogni altro ulteriore onere accessorio)	Euro 10
Spese per attivazione/verifica/gestione polizze assicurative	Euro 500
Spese per gestione contravvenzioni e sanzioni (oltre all'importo della contravvenzione o sanzione)	Euro 500

Spese per procure, autentiche, dichiarazioni, permessi e autorizzazione a circolare	Euro	300	
Spese per variazioni documenti di circolazione navigazione	Euro	500	
Spese per gestione pratiche furti, sinistri e sequestri (oltre i puri costi sostenuti)	Euro	500	
Spese gestione pratiche per leggi antinfortunistiche	Euro	500	
Spese per insoluto	Euro	100	
Spese per recupero crediti e beni	al costo + 10% su importo da recuperare e/o valore bene		
Variazioni amministrative (anagrafiche, domiciliazione banca – oltre i puri costi sostenuti)	Euro	100	
Spese invio comunicazioni periodiche	Euro	10	
Spese rilascio copia documenti	Euro	50	
Registrazione contratto (oltre i puri costi sostenuti)	Euro	200	
Spese per atti modificativi del contratto (cessione, rinegoziazione, fusioni trasformazioni societarie, proroghe)	Euro	1.000	
Spese per richiesta conteggio ai fini IRAP	Euro	20	
Spese notarili (oltre i puri costi sostenuti)	Euro	300	
Spese rilascio dichiarazioni, procure, liberatorie, permessi (richieste dal cliente o da norme di legge)	Euro	300	
Spese stesura perizie tecnico estimative (oltre i puri costi sostenuti)	Euro	300	
Pagamento imposte e tasse inelusive (oltre all'importo delle imposte e tasse inelusive e relative sanzioni)	Euro	300	
Spese per conteggio chiusura anticipata contratto	Euro	100	
Spese chiusura contratto alla scadenza	Euro	1.000	
Spese chiusura anticipata contratto	Euro	1.000	
Spese per consegna copia contratto e documento di sintesi prima della stipula	Euro	200	
Spese gestione oneri di bonifica	Euro	50	

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CANONI: autorizzazione permanente S.D.D. per addebito in conto corrente a fronte delle richieste di incasso effettuate dal Concedente.

L'Utilizzatore potrà inoltre avvalersi di Compagnie Assicuratrici non convenzionate, sempre che siano rispettati coperture, massimali e vincoli stabiliti.

SEZIONE III - Clausole contrattuali regolanti il servizio e l'operazione

La disciplina pattizia del contratto di locazione finanziaria è contenuta nelle Condizioni Particolari del contratto di "Contratto di Locazione Finanziaria per Unità da Diporto" (di seguito le "Condizioni Particolari") e nelle Condizioni Generali del "Contratto di Locazione Finanziaria per Unità da Diporto" (di seguito le "Condizioni Generali") (Condizioni Particolari e Condizioni Generali che, quando unitariamente intese, verranno denominate il "Contratto"), le quali, come moduli predisposti dal Concedente, contengono clausole che, ai sensi dell'art.1341, 2° comma, c.c., derogando ai principi generali dell'ordinamento giuridico necessitano della specifica approvazione scritta che si ottiene mediante la loro doppia sottoscrizione.

Di seguito si riporta in sintesi il contenuto delle più significative clausole contrattuali contenute nelle Condizioni Particolari e nelle Condizioni Generali.

A) Decorrenza e durata della locazione finanziaria: La locazione finanziaria ha la durata indicata nelle Condizioni Particolari ed ha inizio dal giorno della consegna del bene oggetto del Contratto (di seguito, il "Bene") o, se precedente, dal giorno in cui il Concedente, su indicazione e d'accordo con l'Utilizzatore, effettui il pagamento del Bene ovvero da quando l'Utilizzatore sottoscrive il verbale di collaudo o, comunque, il Bene venga approvato.

B) Scelta del Bene e suo acquisto da parte del Concedente: Il Bene verrà appositamente acquistato dal Concedente presso il Fornitore indicato dall'Utilizzatore e l'Utilizzatore parteciperà alla stipulazione del relativo contratto (il "Contratto di compravendita"), che verrà concluso in conformità agli accordi intervenuti tra Utilizzatore e Fornitore.

L'Utilizzatore garantisce il Concedente e comunque si obbliga a tenere lo stesso manlevato ed indenne da ogni pregiudizio che dovesse subire in relazione all'eventuale rifiuto del Fornitore di stipulare il Contratto di compravendita o alla sua non corretta esecuzione, nonché a tenere indenne il Concedente di ogni perdita, costo e danno che questi dovesse subire qualora, d'accordo e su indicazione dell'Utilizzatore, effettui pagamenti in favore del Fornitore o di chi altri di ragione prima della stipula del Contratto di compravendita.

L'Utilizzatore assume altresì ogni garanzia in ordine alla piena e libera proprietà del Bene e disponibilità dello stesso in capo al Fornitore e circa l'assenza di vizi, difetti o mancanze di qualità del Bene.

C) Consegna del Bene – Dichiarazione di armatore: Il Fornitore consegnerà il Bene direttamente all'Utilizzatore secondo quanto indicato nelle Condizioni Particolari, e non prima che il Concedente abbia ricevuto dal Fornitore la fattura di acquisto del Bene; il Concedente avrà diritto di essere presente alla consegna.

La consegna e le verifiche effettuate dall'Utilizzatore aventi ad oggetto sia il Bene che la relativa documentazione verranno documentate mediante apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dal Fornitore e dall'Utilizzatore e rimesso al Concedente. La sottoscrizione di tale verbale comporterà per l'Utilizzatore la piena incondizionata accettazione del Bene e del suo stato di navigabilità anche ai sensi degli artt. 379 e 380 del codice della navigazione, dei suoi impianti ed accessori nonché della sua idoneità all'impiego previsto.

La presa in consegna del Bene da parte dell'Utilizzatore, senza eccezioni da parte sua, comporta l'esonero del Concedente da qualsiasi responsabilità per mancanza di conformità dello stesso, per la presenza di vizi palesi o occulti (salva la possibilità dell'Utilizzatore di agire nei confronti del Fornitore) e per la mancanza, incompletezza e/o inidoneità della documentazione che deve accompagnare il Bene.

Eventuali contestazioni da parte dell'Utilizzatore che comportino il rifiuto della consegna dovranno essere formulate tempestivamente per iscritto al Fornitore e di esse dovrà essere data notizia scritta anche al Concedente.

L'Utilizzatore, con la consegna del Bene, ove richiesto dal Concedente, assumerà la qualifica di armatore ai sensi di legge.

Sarà onere dell'Utilizzatore, dopo la consegna, richiedere alle autorità competenti, ove necessario, la trascrizione della dichiarazione di armatore, nonché, prima di utilizzare il Bene per la navigazione, provvedere a quanto risultasse necessario per adeguarlo alle norme e prescrizioni, anche regolamentari, in materia di navigazione e a quelle in materia di sicurezza della navigazione, della vita in mare nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni, inquinamento e quant'altro riguardi l'utilizzo del Bene.

D) Canoni di prelocazione: Fino alla data di consegna del bene che avverrà in seguito al suo acquisto da parte del Concedente, fatta salva l'assenza di documenti ritenuti dallo stesso indispensabili per potere procedere ad una regolare consegna, l'Utilizzatore corrisponderà al Concedente canoni di prelocazione determinati applicando alle somme erogate per l'acquisto del bene, ed in eccesso rispetto a quelle eventualmente corrispostegli dall'Utilizzatore a titolo di canone anticipato iniziale, un interesse pari al maggiore tra l'Euribor 3 mesi 365 arrotondato allo 0,10% superiore tempo per tempo in vigore e lo 0 (zero) maggiorati di 5 punti percentuali, calcolato sulla base dell'anno di 360 gg., oltre IVA come per legge. Tale interesse verrà calcolato dalla data dell'effettivo esborso fino alla data di decorrenza del Contratto. Il pagamento di tali canoni di prelocazione avverrà il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre di ogni anno e, per quanto riguarda l'ultimo canone, con scadenza alla data di consegna del bene.

E) Diritti dell'Utilizzatore nei confronti del Fornitore: Il Concedente estende a favore dell'Utilizzatore tutte le garanzie e le azioni che spettino al Concedente quale acquirente del Bene, relative a non conformità dello stesso, vizi da cui esso sia afflitto, mancanza di qualità e/o inidoneità all'uso convenuto, ritardata e/o omessa consegna dello stesso e l'Utilizzatore assume pertanto a suo carico tutti gli oneri e rischi connessi alla tempestiva denuncia di eventuali non conformità, vizi o mancanza di qualità, ritardata o omessa consegna e/o al tempestivo esercizio di azioni giudiziali.

F) Corrispettivo - Indicizzazione: L'Utilizzatore dovrà effettuare i pagamenti dei canoni e di tutte le altre somme dovute al Concedente nelle forme convenute e non potrà sospendere i pagamenti dovuti per contestazioni di qualsiasi genere anche nei confronti del Fornitore o di terzi.

In relazione ai maggiori costi che il Concedente dovesse sostenere per l'acquisto del Bene, il Concedente, su richiesta scritta trasmessagli in tal senso dall'Utilizzatore, avrà facoltà, invece di richiedere il rimborso degli stessi, di rideterminare il corrispettivo per la locazione tenendo conto del loro importo. In caso di qualsiasi ritardo nei pagamenti delle somme dovute dall'Utilizzatore al Concedente matureranno gli interessi di mora, nella misura contrattualmente prevista.

Il corrispettivo periodico inizialmente pattuito può subire modifiche nel corso del contratto nel caso in cui le parti abbiano pattuito la sua indicizzazione ad un parametro finanziario che, pertanto, viene indicato nelle condizioni economiche.

Gli adeguamenti verranno di norma fatturati entro 30 giorni da ogni "data di revisione" e il Concedente invierà all'Utilizzatore l'eventuale nota di addebito o di accredito. In caso di addebito l'Utilizzatore dovrà versare la relativa somma entro 30 giorni dall'invio della nota. Scaduto il termine di pagamento si darà luogo all'applicazione degli interessi di mora nella misura prevista dalle Condizioni Particolari. In caso di accredito, entro 30 giorni dall'invio della nota, il Concedente, qualora l'Utilizzatore non risulti debitore di altri importi nei confronti del Concedente, dovrà inviare il relativo conguaglio all'Utilizzatore.

G) Detenzione ed uso del Bene - Rischi e responsabilità a carico dell'Utilizzatore: L'Utilizzatore si impegna a detenere, custodire, mantenere e fare uso del Bene nel rispetto della normativa vigente e con la diligenza del buon armatore, assumendosi nei confronti del Concedente, del Venditore e di qualsiasi terzo, per tutta la durata della locazione finanziaria, ogni onere, rischio e responsabilità relativi al Bene, al suo acquisto, consegna, detenzione e custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria, conservazione ed utilizzo, esonerando il Concedente da ogni responsabilità nei propri confronti e/o nei confronti di terzi ed obbligandosi a risarcirlo e tenerlo indenne e sollevato da ogni pretesa di questi ultimi.

Per i predetti rischi e responsabilità l'Utilizzatore non potrà recedere o più in generale sciogliere anticipatamente il rapporto o comunque liberarsi dalle obbligazioni assunte in forza del Contratto.

All'Utilizzatore faranno capo tutti gli obblighi previsti dalle Condizioni Generali in relazione alla detenzione e all'uso del Bene.

Senza il consenso scritto del Concedente l'Utilizzatore non potrà: (i) cedere o consentire a terzi il godimento e l'uso, anche temporaneo, del Bene, o alienare il Bene o altrimenti distrarlo, né costituire o consentire sullo stesso ragioni di garanzia o privilegio, vincolo o possesso, neppure in parte, a favore di terzi; (ii) far partecipare il Bene a competizioni o gare.

L'Utilizzatore dovrà dare immediata notizia al Concedente, nei modi contrattualmente previsti, di ogni atto o fatto che possa pregiudicare i diritti di proprietà del Concedente sul Bene, assumendo ogni opportuna iniziativa, anche in sede processuale, nell'interesse suo e dei predetti diritti del Concedente, nonché effettuare tempestivamente al Fornitore o a chiunque altro di ragione, anche nell'interesse e per conto del Concedente, tutte le denunce e notifiche e comunicazioni e richiedere gli accertamenti tecnici che si rendessero opportuni per i vizi di funzionamento o di costruzione del Bene.

H) Assicurazione: L'Utilizzatore, per tutta la durata del Contratto, ha l'obbligo di assicurare il Bene, le sue pertinenze, gli accessori e le parti separabili dallo stesso, per i rischi dettagliati in Contratto, con polizza assicurativa stipulata con una Compagnia e per i massimali approvati dal Concedente, e recante clausola di vincolo in favore di quest'ultimo, nonché espressa menzione del fatto che la proprietà del Bene è del Concedente e che quest'ultimo è coassicurato (assicurato aggiunto) per il suo interesse.

Qualora l'Utilizzatore non provveda al pagamento dei premi assicurativi alla loro scadenza, il Concedente avrà la facoltà di provvedere direttamente al loro pagamento e l'Utilizzatore dovrà provvedere al relativo rimborso. Se l'Utilizzatore non provveda al rinnovo delle polizze, il Concedente potrà provvedere direttamente alle coperture assicurative presso una Compagnia di propria scelta, per conto ed a spese dell'Utilizzatore e con diritto di rivalsa sul medesimo.

L'esistenza dei contratti di assicurazione non modifica in alcun modo il regime dei rischi e delle responsabilità come previste per legge e dal Contratto a carico dell'Utilizzatore.

D) Avarie e sinistri: In caso di furto del Bene, di sinistro (ivi compresa l'avaria) in danno dello stesso, ovvero di sinistro provocato dal Bene o in dipendenza del suo utilizzo, l'Utilizzatore dovrà darne notizia al Concedente, nelle forme e nei termini contrattualmente previsti; dovrà effettuare le denunce alla Compagnia di Assicurazione con le modalità e nei tempi previsti dalle relative polizze, nonché assumere ogni altra iniziativa anche in sede processuale per la salvaguardia delle ragioni del Concedente.

Qualora il Bene che abbia subito il sinistro o l'avaria possa essere ripristinato, l'Utilizzatore sarà tenuto a provvedere immediatamente alle dovute riparazioni a propria cura e spese ed avrà diritto di ricevere dal Concedente un importo pari agli indennizzi liquidati dalla Compagnia di Assicurazioni in favore del Concedente (ovvero di essere surrogato nei diritti del Concedente verso quest'ultima); qualora invece il Bene vada distrutto o perduto o, comunque, non risulti più idoneo all'uso cui era destinato, il Contratto si intenderà risolto e l'Utilizzatore dovrà corrispondere al Concedente, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta di quest'ultimo, oltre ai canoni scaduti e ogni altra somma maturata, ma non pagata, alla data di risoluzione, l'importo di tutti i canoni a scadere, maggiorato dell'importo per l'opzione di acquisto indicato nelle Condizioni Particolari, attualizzato al tasso indicato in quest'ultime Condizioni.

L) Cessione del Contratto e sublocazione: L'Utilizzatore può cedere il Contratto a terzi soggetti, sublocare o noleggiare il Bene o concedere a terzi la sua detenzione solo previo espresso consenso scritto del Concedente, e comunque, salva diversa espressa pattuizione scritta, risponderà della corretta esecuzione da parte del cessionario degli obblighi derivanti dal Contratto.

Il Concedente può cedere il Contratto senza consenso dell'Utilizzatore in caso di cessione, affitto o usufrutto della propria azienda.

M) Acquisto del Bene: Ove preventivamente acconsentito per iscritto dal Concedente, l'Utilizzatore potrà acquistare il Bene prima della scadenza della locazione finanziaria, nei modi contrattualmente previsti e versando, in un'unica soluzione, un importo pari (i) alle spese di apertura e perfezionamento contratto, se ancora dovute; (ii) ai canoni maturati (e non pagati) o comunque qualunque altra somma ancora dovuta al Concedente alla data di perfezionamento dell'acquisto del Bene; (iii) a tutti i canoni a scadere, maggiorato dell'importo per l'opzione di acquisto indicato nelle Condizioni Particolari, attualizzato al tasso indicato in queste ultime Condizioni.

Al termine del Contratto l'Utilizzatore che abbia adempiuto regolarmente a tutte le obbligazioni a suo carico ha la facoltà di acquistare il Bene al prezzo predeterminato e nei modi previsti dal Contratto; l'Utilizzatore che non eserciti la facoltà di acquisto o che non paghi il prezzo convenuto o non fornisca al Concedente la documentazione necessaria per il trasferimento di proprietà del Bene ha l'obbligo di restituire quest'ultimo al Concedente.

N) Cessazione della locazione finanziaria e restituzione del Bene: Alla cessazione, anche anticipata, del rapporto di locazione finanziaria, salvo il caso di acquisto del Bene, l'Utilizzatore sarà tenuto, a proprie cure e spese e sotto la propria responsabilità, a restituire al Concedente, in buono stato di conservazione e manutenzione, il Bene, nel luogo e secondo le modalità convenute, unitamente ad ogni suo accessorio e pertinenza e alle eventuali migliorie, nonché a tutta la documentazione occorrente per la navigazione.

Qualora l'Utilizzatore ritardi a restituire il Bene, egli sarà tenuto a versare al Concedente, per ogni mese o frazione di mese di ritardo, un'indennità pari all'importo dell'ultimo canone di locazione maturato in pendenza del Contratto (o frazione di detto canone rapportata ad un mese).

O) Cessazione anticipata del Contratto e suoi effetti - Recesso - Risoluzione: In qualsiasi momento dopo la stipula del Contratto, il Concedente avrà diritto di recedere per giusta causa, con effetti immediati, dal Contratto ovvero potrà risolverlo, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei casi elencati, per ciascuna delle due ipotesi, nelle Condizioni Generali.

In tali casi, i canoni già maturati rimarranno acquisiti al Concedente e l'Utilizzatore sarà tenuto, oltre che a riconsegnare immediatamente il Bene al Concedente, a versare a quest'ultimo, in un'unica soluzione, ogni altro importo dovuto a quest'ultimo a norma del Contratto - per canoni impagati, oneri (ivi compresi gli interessi di qualsivoglia natura) e spese, anche di natura fiscale - maturato alla data della cessazione e non ancora pagato.

Nelle medesime ipotesi l'Utilizzatore sarà altresì tenuto al risarcimento del danno causato al Concedente in misura pari alla differenza fra l'ammontare di tutti i canoni a scadere, maggiorato dell'importo per l'opzione di acquisto indicato nelle Condizioni Particolari ed attualizzato al tasso indicato in quest'ultime Condizioni, e quanto venga ricavato dalla vendita del Bene o dalla sua rilocalizzazione finanziaria a terzi, salvo ulteriori emergenze e salvo il ristoro del maggior pregiudizio.

Per il pagamento dei predetti importi l'Utilizzatore non potrà avvalersi della compensazione con eventuali debiti del Concedente nei suoi confronti.

P) Diritti dell'Utilizzatore sulla rivendita del Bene: Laddove il Concedente, ottenuta la restituzione del Bene, proceda alla sua rivendita a terzi, all'Utilizzatore, secondo le modalità e alle condizioni contrattualmente previste, tra cui il contestuale pagamento del prezzo, sarà concesso, per una sola volta, un diritto di preferenza nell'acquisto dello stesso.

Q) Foro competente: Per tutte le controversie derivanti dal Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Reggio Emilia.

R) Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie: Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca: per lettera raccomandata A/R all'indirizzo: Banca Privata Leasing SPA - Area Legale Ufficio Reclami - Via P. Castaldi da Feltre 1/A - 42122 Reggio Emilia, oppure tramite fax al n° 0522 355751, o per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificato privataleasing.ufficioreclami@legalmail.it oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficioreclami@bancaprivataleasing.it. La Banca deve rispondere entro 60 giorni. Nel caso in cui il reclamo sia relativo alla prestazione di servizi di pagamento (esecuzione e condizioni dei bonifici, addebiti Sepa Direct Debit non autorizzati, contestazione addebiti su carte di debito e carte di credito ecc.) la Banca deve rispondere entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo, affrontando tutte le questioni sollevate. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro le 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta ad inviare una risposta interlocutoria, indicando le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non può superare il termine di 35 giornate operative. Se il reclamo è riferito a servizi assicurativi aventi per oggetti le attività di collocamento di prodotti assicurativi, la Banca deve rispondere entro 45 giorni. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria il Cliente può rivolgersi:

- a) all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca, che si obbliga a

stampare e a mettere a disposizione del Cliente la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario. Per rivolgersi all'ABF occorre preventivamente aver presentato reclamo alla Banca.

- b) alla società "INMEDIO S.R.L." con sede in Reggio Emilia via Zacchetti 31, Partita IVA n. 02455600359, organismo di mediazione privato iscritto al n. 149 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Per sapere come rivolgersi all'organismo di mediazione si può consultare il sito www.inmedio.it, oppure chiedere alla Banca.
- c) all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo regolamento). È possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario anche senza aver presentato reclamo alla Banca.
- d) per le sole istanze relativi a servizi assicurativi all'IVASS, Istituto per la Vigilanza sulla Assicurazioni. (www.ivass.it Numero Verde 800-486661 – Fax 06.42133.353/745 – pec: ivass@pec.ivass.it) All'interno del sito, nella sezione "Guida ai reclami" è possibile ottenere le informazioni e scaricare la modulistica necessaria per presentare istanza formale. Per polizze sottoscritte in abbinamento a prodotti bancari, il cliente può rivolgersi anche all'Arbitro Bancario Finanziario (vedi punto a) che precede).

Resta comunque impregiudicata la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione di cui alle lettere b) e c) si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo. Rimane altresì impregiudicato il diritto del Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia. Qualora invece il Cliente intenda rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio di cui al presente articolo – deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF, secondo quanto riportato alla precedente lettera a), oppure attivare la procedura di mediazione presso la Società 'INMEDIO S.R.L.', organismo di mediazione di cui alla lettera b), o presso il Conciliatore Bancario Finanziario di cui alla lettera c).

S) Imposte e spese: L'Utilizzatore è tenuto al pagamento di tutte le spese, imposte e tasse, nonché tutti gli oneri e tributi inerenti o conseguenti alla stipulazione, esecuzione e risoluzione del Contratto, nonché alla proprietà ed all'impiego del Bene.

Le spese eventualmente anticipate dal Concedente dovranno essergli rimborsate dall'Utilizzatore.

Il Concedente elegge domicilio ai fini delle comunicazioni e notificazioni in Reggio Emilia, Via P. Castaldi da Feltre, 1/A.

Legenda

- **concedente:** è l'intermediario bancario o finanziario creditore che "concede" il Bene in locazione finanziaria;
- **utilizzatore/cliente:** è il cliente debitore che "utilizza" il Bene ricevuto in locazione finanziaria;
- **tasso leasing:** il tasso interno di attualizzazione definito nella Sezione II;
- **opzione finale di acquisto:** è la facoltà in forza della quale il cliente alla fine del contratto, sempre che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, può decidere di acquistare il Bene al prezzo indicato;
- **soggetto convenzionato:** è l'intermediario bancario o finanziario o il collaboratore esterno (agente in attività finanziaria o fornitore di beni e servizi) che in virtù di una "convenzione" con l'intermediario preponente offre "fuori sede" i suoi prodotti;
- **valuta:** è la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi, rispettivamente, per il Beneficiario e per il pagatore;
- **canone:** è il corrispettivo periodico della locazione finanziaria;
- **tasso d'interesse di mora:** è il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro;
- **parametro di indicizzazione:** è un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all'uopo indicate;
- **canone di prelocazione:** è il corrispettivo eventualmente dovuto al Concedente in relazione agli esborsi da questi effettuati prima della decorrenza della locazione finanziaria;
- **foro competente:** è l'autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto.